



TRIBUNALE DI CATANZARO

Prima Sezione Civile

Esecuzioni Immobiliari

Sub-procedimento di opposizione n. 27-1/2024 r.g.es.

Il Giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.6.2025,

OSSERVA

Il debitore esecutato, [REDACTED], ha interposto opposizione all'esecuzione immobiliare promossa da [REDACTED], contestando:

- (i) La legittimazione attiva e dunque la titolarità del credito azionato esecutivamente da [REDACTED] e per essa [REDACTED], non avendo dimostrato di essere cessionaria del credito fatto valere in sede esecutiva; secondo la tesi sostenuta da parte opponente la cessionaria quale parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, non avrebbe dimostrato, come era suo onere fare, l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco attraverso l'individuazione del relativo contratto;
- (ii) La carenza di legittimazione passiva in capo a [REDACTED] per mancanza di titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato; in tesi difensiva, poiché nell'atto di assegnazione alloggi e contestuale accollo della quota parte di mutuo per € 62.000,00 sottoscritto il 25.06.2005, dinanzi al Notaio Sergio Cappelli, l'allora Banca Intesa S.p.A. non ha partecipato, né risulta altrimenti che all'istituto di credito sia stata data notizia del predetto accollo, parte creditrice avrebbe dovuto agire esclusivamente nei confronti della Società Cooperativa Edilizia "Azzurra 83"; trattandosi, secondo la prospettazione di parte opponente, di accollo interno, non mutando in tale fattispecie i soggetti del rapporto obbligatorio, il solo obbligato nei confronti del creditore rimarrebbe il debitore originario;
- (iii) l'opponente ha poi dedotto che, fondandosi la presente opposizione *"anche sulla inesistenza del diritto del creditore ad agire in executivis per carenza di titolo esecutivo"*, *"l'illegittimità e nullità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado"* *"può e deve essere rilevata e dichiarata dal Giudice dell'Esecuzione in qualsiasi momento del procedimento, anche senza l'impulso di parte"*;
- (iv) la concessione abusiva del credito per violazione della valutazione del merito creditizio; in tesi difensiva l'istituto mutuante non avrebbe proceduto a valutare la sussistenza del merito creditizio in capo all'odierno opponente, con conseguente abusiva concessione del credito; da ciò ne trae, quale ulteriore conseguenza, quella

della nullità del contratto di mutuo, e della debenza da parte del mutuatario delle sole somme corrispondenti alla sorte capitale ricevuta in prestito;

Si è costituito nel sub-procedimento di opposizione il creditore procedente-opposto, Evolve SPV S.r.l., il quale ritenendo infondati i motivi di opposizione dedotti da controparte e deducendo la inammissibilità del secondo motivo di opposizione ed insussistenti i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione.

All'udienza del 05.06.2025 entrambe le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Tanto premesso, ai fini dell'adozione della decisione sulla istanza cautelare cui è chiamato questo G.E., deve rilevarsi che l'opposizione appare *prima facie* infondata.

In primo luogo, occorre sgomberare il campo da un dubbio. Parte opponente, nella premessa del proprio ricorso in opposizione, deduce che *“la copia dell'atto di mutuo allegata e notificata unitamente all'atto di precetto risulta priva di formula esecutiva”*, ritenendo che tale circostanza, rilevabile d'ufficio dal Giudice, sia *“di per sé sufficiente per dichiarare improcedibile la procedura con relativa declaratoria di estinzione della stessa”*.

Sul punto è sufficiente affermare che, per tutte le procedure esecutive immobiliari incardinate a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo, essendo stato abrogato l'art. 476 c.p.c.

Tanto preliminarmente chiarito, passando all'esame del primo motivo di doglianza, lo stesso appare privo di pregio.

Parte opponente lamenta la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente EVOLVE SPV S.r.l. e, per tale via, contesta il difetto di prova della titolarità del credito vantato dal procedente per mancata produzione dei documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione da essa creditrice evocata. In prima battuta contesta, ritenendo che ciò sia indicativo della carenza della titolarità del credito in capo alla creditrice procedente l'erronea indicazione (di deve inferire) nell'atto di pignoramento della data di sottoscrizione del contratto di cessione di crediti in blocco; sul punto è sufficiente osservare che la mera presenza di un refuso, contenuto nell'atto di pignoramento notificato, consistente nella indicazione della data di sottoscrizione del contratto di cessione di crediti in blocco è irrilevante, atteso che sono stati correttamente indicati dalla creditrice procedente gli estremi della Gazzetta Ufficiale sulla quale è stato pubblicato l'avviso di cessione (G.U. – Parte Seconda – del 7.12.2021); e infatti lo stesso opponente, proprio sulla base di tale avviso di cessione formula la propria contestazione avente ad oggetto la mancata prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria.

Tanto chiarito, passando al merito della doglianza, giova in primo luogo rammentare che come chiarito dalla Suprema Corte, *“il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”* (Cass. civ. n. 5617/2020 in motivazione), ne consegue pertanto che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni (Trib. Verona, 14 novembre 2020). Da tanto deriva che il deposito del contratto di cessione non è indispensabile, poiché vi sono altri strumenti,

parimenti dotati di adeguata efficacia probatoria, tra i quali rientra la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale.

La Corte di Cassazione ha invero statuito che *“In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”* (Cass. n. 31188 del 2017, conf., più di recente; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 4277 del 2023; Cass. 21821/2023).

Ne discende che qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass., 13 giugno 2019, n. 15884; cfr. Cass. 28/02/2020 n. 5617).

In sostanza, può dirsi provata la titolarità del credito, quando emergano con chiarezza criteri di inclusione e di esclusione indicati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e non emergano circostanze contraddittorie rispetto a dette evidenze.

Nel caso concreto va osservato, in primo luogo, come il credito azionato sia riconducibile alla categoria di crediti indicati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, poiché l'avviso di cessione delinea una serie di requisiti cumulativi volti ad individuare con sufficiente grado di precisione i crediti oggetto di cessione.

Ed infatti sono oggetto di cessione: *“crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di titolarità di ISP - derivanti, per ciascuno di essi, da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati da ISP nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è (x) depositata presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio 8307 e Raccolta 4797 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet <https://www.securitisation-services.com/it/> fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”*.

Intanto, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente secondo cui, *“accedendo al sito in questione, non si ha contezza di alcuna lista di crediti ceduti da Intesa SanPaolo S.p.A. in favore di Evolve SPV S.r.l.”*, è possibile verificare, cliccando sul link indicato nell'avviso pubblicato in G.U., che sul sito (cui appunto il link conduce) è pubblicato non solo l'avviso di cessione ma anche l'elenco dei crediti ceduti con l'indicazione del numero di NGD e del numero di rapporto;

nel caso di specie poi non vi è dubbio che il credito azionato esecutivamente dalla cessionaria derivi da un contratto di finanziamento concesso a persone fisiche o giuridiche (nel caso di specie un contratto di mutuo); che si tratti di credito qualificabile a sofferenza al momento della cessione. Invero, le sofferenze sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Nel caso di specie, il contratto di cessione è stato concluso in data 23.11.2021, a settembre 2022 la cessionaria inviava al debitore esecutato intimazione di pagamento e a febbraio del 2024 la cessionaria si attivava per procedere al recupero giudiziale del credito mediante notifica dell'atto di precetto; pertanto, è possibile ritenere che la posizione della odierna opponente fosse certamente qualificabile come posizione a sofferenza al momento della stipula del contratto di cessione. Inoltre, tale circostanza non è stata contestata dall'opponente.

Oltre a quanto detto con riferimento al contenuto dell'avviso di cessione in G.U., ricorrono, nel caso concreto, ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza della titolarità del credito in capo alla creditrice procedente. Ed infatti, nel costituirsi nel presente sub-procedimento di opposizione, la creditrice ha depositato copia dell'intimazione di pagamento da essa inoltrata, ricevuta dal debitore in data 19.9.2022, non contestata; ha altresì depositato la dichiarazione di cessione di Intesa Sanpaolo S.p.A., con indicazione del numero di NDG e dei numeri di rapporto corrispondenti a quelli presenti nell'elenco consultabile sul sito <https://www.securitisation-services.com/it/>. A tale ultimo riguardo, questo giudice aderisce all'orientamento, avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che attribuisce rilievo, a fini probatori, alla dichiarazione proveniente dalla banca cedente (Cass. n. 10200/2021, in motivazione; cfr. Cass., S.U., n. 10790/2017).

Sono, infine, elementi pure univocamente convergenti nel senso di dimostrare la sussistenza della titolarità del credito il possesso, in capo alla cessionaria, del titolo esecutivo, nonché dell'atto pubblico di quietanza redatto dal Notaio Paola Gualtieri, in data 28.4.2005.

In conclusione, la pluralità degli elementi di prova sin qui indicati consente di ritenere sufficientemente provata la titolarità del credito in capo a parte opposta.

Ne consegue pertanto che tale censura non appare idonea a sorreggere l'istanza di sospensione dell'espropriazione forzata.

Parimenti infondato appare il motivo di opposizione sub ii), con il quale l'opponente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva. In tesi difensiva, il creditore non avrebbe dovuto né potuto agire *in executivis* nei confronti di Bernaschino Fortunato *“posto che nell'atto di assegnazione alloggi e contestuale accollo della quota parte di mutuo per € 62.000,00 sottoscritto il 25.06.2005, in Bisignano (CS), dinanzi al Notaio Sergio Cappelli, l'allora Banca Intesa S.p.A., non ha partecipato al predetto atto, né risulta da nessun documento prodotto dalla procedente opposta che all'istituto di credito sia stata data notizia del predetto accollo intervenuto tra le parti e che pertanto non si è mai espresso sull'accettazione ovvero sul rifiuto dell'accollo”*. La tesi di parte opponente si impernia sulla ritenuta efficacia interna dell'accollo stipulato dell'assegnatario-odierno opponente.

La tesi dell'opponente non può essere condivisa; l'art. 1273 co.1 c.c. disciplina espressamente il solo accollo c.d. esterno; in tale fattispecie, l'accordo tra il debitore e il terzo accollante attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti, oltre che

dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo, se privativo) e direttamente dell'accollante. Invece, l'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, **senza, peraltro, che tale adesione sia necessaria ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, vale a dire la costituzione di un'obbligazione dell'accollante direttamente verso il creditore, trattandosi di un effetto che consegue direttamente al perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato** (cfr. Cass. n. 38225/2021).

Nel caso di specie deve rilevarsi come nell'atto pubblico di assegnazione di alloggi stipulato il 25.6.2005, siano espressamente menzionati il contratto di mutuo fondiario del 31.3.2004, stipulato dalla "Azzurra 83" soc. coop. edilizia a r.l.; la deliberazione del CdA della Cooperativa del 20.5.2005, con la quale tale organo ha stabilito di procedere all'assegnazione degli alloggi ai soci, con contestuale accollo da parte dei medesimi delle corrispondenti quote di mutuo; l'accollo da parte di Bernaschino Fortunato del pagamento di € 62.000,00, corrispondenti ad una quota originaria del mutuo del 31.3.2004; in tale contratto di mutuo (come detto, espressamente richiamato, nell'atto pubblico di assegnazione di alloggi) si prevede, espressamente, all'art. 8 che *"La parte mutuataria[...] si obbliga a comunicare alla banca l'eventuale trasferimento a terzi della proprietà dei cespiti cauzionali, con accollo in tutto o in parte del mutuo, entro sessanta giorni dalla data di stipulazione dei relativi contratti, corredando la comunicazione di copia autentica degli stessi contratti"*.

È evidente pertanto come, sin dall'origine (*i.e.* a partire dalla stipula del contratto di mutuo del 31.3.2004), l'operazione di finanziamento prevedesse, a seguito dell'assegnazione degli alloggi, l'accollo di quota parte del mutuo a carico dei singoli assegnatari, con efficacia evidentemente esterna, ossia che comportasse l'effetto di assunzione del debito direttamente in capo agli accollanti verso il creditore.

Come detto sopra, l'accollo esterno, disciplinato *ex lege* dall'art. 1273 c.c. non richiede in alcun modo la partecipazione del creditore, al fine di determinare il sorgere dell'obbligazione restitutoria in capo all'accollante, direttamente verso il creditore; da tanto, consegue, che non è condivisibile la tesi dell'opponente secondo la quale la banca mutuante avrebbe dovuto partecipare alla stipulazione dell'atto di assegnazione degli alloggi, essendo la partecipazione irrilevante ai fini dell'efficacia esterna dell'accollo.

Per quanto esposto, la doglianza dell'opponente non appare meritevole di accoglimento.

Quanto alla censura relativa alla rilevabilità d'ufficio della carenza di titolo esecutivo, deve rilevarsi come non si tratti, a ben vedere, di un motivo di opposizione. È infatti pacifico che la insussistenza del titolo esecutivo possa essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma nel caso di specie, per quanto sinora esposto, non può ritenersi ravvisabile alcuna inesistenza del titolo esecutivo.

Infine, anche la doglianza afferente alla dedotta violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio appare *prima facie* infondata.

Parte opponente sostiene che la banca mutuante non abbia valutato il merito creditizio dell'odierno debitore e da ciò né ricava, quale conseguenza, la nullità del "mutuo/accollo".

La tesi di parte opponente non appare condivisibile. Invero, l'abusiva concessione del credito, pur integrando una condotta illecita sanzionabile in capo all'istituto bancario, laddove accertata in un giudizio a cognizione piena e previa istruttoria adeguata, giammai potrà riverberare i propri effetti in termini di patologia contrattuale né, tanto meno, potrebbe comportare l'inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo, mentre la giurisprudenza unionale richiamata dal difensore del debitore a supporto dell'opposizione neppure appare applicabile alla presente fattispecie.

Deve infatti rilevarsi che la valutazione del merito creditizio costituisce un obbligo di comportamento di natura precontrattuale; tuttavia, in mancanza di una espressa previsione di legge, la violazione di un dovere di comportamento non può determinare l'invalidità del contratto. Del resto, che la violazione della valutazione del merito creditizio non sia causa di nullità del contratto è ricavabile anche dalla disciplina del sovraindebitamento recata dal Codice della Crisi; l'art. 69 CCII sanziona, infatti, l'omessa o non corretta valutazione del merito creditizio del debitore eliminando la possibilità, per il soggetto finanziatore, di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. E tanto fa sull'implicito, ma ineludibile, presupposto che il contratto stipulato sia valido e che, pertanto, il credito di quel finanziatore esista.

Nel caso di specie deve poi rilevarsi come la cesura afferente la mancata valutazione del merito creditizio appare infondata (non solo per quanto sopra detto ma) anche perché il contratto di mutuo è stato stipulato dalla Cooperativa, mentre, solo in un secondo momento, mediante accollo esterno (per quanto sopra detto), l'assegnatario-odierno opponente ha assunto su di sé una parte del debito originario. Di conseguenza, nel caso di specie, non potrebbe essere imputata alla Banca alcuna violazione, con riferimento all'esecutato, in tema di valutazione del merito creditizio.

In conclusione, per le ragioni sinora esposte, la censura non è suscettibile di condurre all'accoglimento dell'istanza sospensiva, apparendo infondata.

Non sussistono, dunque, i presupposti per la sospensione dell'esecuzione.

Quanto alle spese, l'idoneità della presente pronuncia a definire il giudizio oppositivo ove alcuna delle parti promuova l'eventuale fase di merito (v. artt. 616 e 624, terzo comma, c.p.c.) giustifica ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese legali che si liquidano come da dispositivo prendendo come scaglione di riferimento quello in cui è ricompreso il credito fatto valere in sede esecutiva ed utilizzando i valori tabellari medi previsti per il procedimento cautelare.

P.Q.M.

Visto l'art. 624 c.p.c.,

- rigetta l'istanza sospensiva;
- assegna alle parti termine di giorni trenta per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito, termine che decorrerà, in caso di proposizione di reclamo, dalla decisione del Collegio sul reclamo;

visto l'art. 91 c.p.c.,

- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 5.213,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.

Si comunichi.

Catanzaro, 4.7.2025

IL G.E.
Chiara Di Credico